



# Comune di ARBOREA

Provincia di Oristano

Ufficio del Sindaco

Prot. n. 3538 del 02 marzo 2009

## ORDINANZA N° 04/2009

DISCIPLINA DEGLI ORARI E DELLA DIFFUSIONE DELLA MUSICA AI FINI DI ALLIETAMENTO E INTRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

L. R. 18.05.2006, n. 5 - L.R. 06.12.2006, n. 17 - D.G.R. n. 54/3 del 28/12/2006 - D.G.R. n. 49/21 del 28/11/2006 - Regolamento per la disciplina dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 29.12.2008.

### IL SINDACO

**VISTA** la propria Ordinanza N° 5 del 14/01/2003, prot. n. 379;

**RAVVISTA** la necessità di procedere alla modifica della stessa adeguandola alla normativa delle Leggi vigenti e al nuovo Regolamento comunale per la disciplina dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, *approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 29.12.2008*;

**RITENUTO** necessario di disciplinare gli orari di apertura e chiusura nonché della diffusione della musica ai fini di intrattenimento relativamente agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

**CONSIDERATA** la vocazione turistica del territorio e l'esigenza di disciplinare e regolamentare le predette attività di somministrazione nel rispetto delle caratteristiche del territorio comunale;

**VISTA** la Legge Regionale 18.05.2006, n. 5 "Disciplina generale delle attività commerciali" pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 16 del 23.05.2006;

**VISTA** la Legge Regionale 06.12.2006, n. 17 "Modifiche alla legge regionale 18.05.2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 41 del 14.12.2006;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 54/3 del 28/12/2006 "L.R. 18 maggio 2006, n. 5, art. 22. Disciplina della somministrazione di alimenti e bevande. Direttive generali."

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/21 del 28/11/2006 "L.R. 18 maggio 2006, n. 5, art. 24. Disciplina degli esercizi di somministrazione non aperti al pubblico".

Viale Omodeo n. 5 - 09092 Arborea

**VISTO** il nuovo Regolamento comunale per la disciplina dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, *approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 29.12.2008*;

**VISTA** la L. 447/1995 e linee guida regionali in materia di impatto acustico, approvate con deliberazione G.R. n° n° 30/9 del 08/07/2005;

**VISTO** il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

## ORDINA

con riferimento agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, aperti e non aperti al pubblico, (così come individuati dagli artt. 20, 21, 22, 23 e 24 della L.R. 5/2006), **compresi i circoli privati, le rosticcerie, le pizzerie e le paninoteche artigiane**, l'applicazione, su tutto il territorio comunale, delle seguenti disposizioni:

### Articolo 1 Disposizioni generali

1. Gli esercenti sono liberi di determinare l'orario di apertura e chiusura al pubblico tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, degli utenti e dei residenti e della garanzia del servizio, per un minimo di cinque ore, nel rispetto dei limiti e con le modalità di seguito indicate:

Giorni	Periodo di ora solare	Periodo di ora legale
Venerdì, sabato, giorni prefestivi e festivi	dalle 5:00 alle 1:30	dalle 5:00 alle 2:30
Altri giorni	dalle 5:00 alle 01:00	dalle 5,00 alle 2,00
In tutto il periodo 19 dicembre-6 gennaio, nei giorni del 14 febbraio (San Valentino), ultimo di Carnevale e 31 ottobre (Halloween )	dalle 5,00 alle 2.00	

2. Le attività di trattenimento e di somministrazione temporanea, esercitate in occasione di feste, manifestazioni, sagre, concerti e simili, dovranno svolgersi in orario compreso fra le ore 09:00 e le ore 01:00;
3. Potrà essere modificato l'orario di singoli esercizi ovvero di tutti gli esercizi di una determinata zona qualora sussistano problematiche connesse con l'ordine pubblico, la quiete della città ovvero altre circostanze eccezionali. In tal caso potrà essere prevista la posticipazione obbligatoria dell'orario di apertura fino alle ore 7,00 ovvero la riduzione dell'orario di chiusura fino alle ore 23,00.
4. Fermo restando l'obbligo della chiusura entro gli orari indicati, l'esercizio potrà effettuare un orario facoltativo massimo di 20 (venti) ore giornaliere.  
Gli esercizi dovranno effettuare un orario obbligatorio di almeno 5 (cinque) ore giornaliere.  
L'orario non potrà essere, altresì, inferiore a quello minimo stabilito.

Viale Omodeo n. 5 – 09092 Arborea

5. In parziale deroga alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le seguenti disposizioni particolari.

<b>Pubblici esercizi ubicati nel lungomare da strada 18 w a strada 29 w</b>		
<b>Giorni</b>	<b>ora solare</b>	<b>ora legale</b>
Venerdì, sabato, giorni prefestivi e festivi	dalle 5:00 alle 2:00	dalle 5:00 alle 3:30
Altri giorni	dalle 5:00 alle 1:00	dalle 5:00 alle 3:00
In tutto il periodo 19 dicembre-6 gennaio, nei giorni del 14 febbraio (San Valentino), ultimo di Carnevale e 31 ottobre (Halloween)	dalle 5:00 alle 4:00	

6. Per gli spacci annessi a **CIRCOLI PRIVATI O ENTI COLLETTIVI** limitatamente ai soli locali in cui si esercita l'attività di somministrazione, la somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soci e qualsiasi attività di diffusione della musica potrà essere effettuata in orario compreso fra le **ORE 09:00 E LE ORE 01:00.**

L'orario di chiusura dei circoli privati è liberalizzato, con l'obbligo del rispetto assoluto del succitato limite orario alla somministrazione e alla diffusione della musica.

L'attività dei circoli deve essere svolta nel rispetto dei limiti indicati dalla normativa vigente in materia di diffusione della musica e in nessun caso deve essere arrecato disturbo alla quiete pubblica.

## **Articolo 2 Deroghe generali e speciali**

1. E' consentito ai clienti che abbiano ottenuto la consumazione e siano in possesso dell'apposito scontrino rilasciato entro l'orario di chiusura, di completare la consumazione entro e non oltre la mezz'ora successiva all'orario di chiusura stesso.
2. Per eventuali esigenze di pubblico interesse e di salvaguardia dell'inquinamento acustico e ambientale, nonché di quiete e di riposo notturno delle persone, il Sindaco può disporre riduzioni degli orari anche per singoli esercizi e determinate attività anche temporanee, in relazione all'ubicazione degli esercizi o attività nel contesto territoriale del Comune, con particolare riguardo alle aree urbane ad alta densità abitativa e residenziale.

## **Articolo 3 Chiusura infrasettimanale**

1. La chiusura settimanale dell'esercizio è facoltativa. Gli esercenti che intendano effettuare la chiusura settimanale sono tenuti a comunicare al Comune con un preavviso di almeno sette giorni il giorno prescelto, nonché le eventuali variazioni. Nell'ambito del centro abitato di Arborea, nello stesso giorno non potrà essere chiuso per riposo settimanale più del 70% degli esercizi in attività. In caso di richieste relative ad una stessa giornata superiori alla percentuale consentita, si procederà al sorteggio fra tutti gli esercenti interessati alla stessa giornata di riposo.
2. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico ed al Comune l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione, posti all'interno ed all'esterno dell'esercizio. Successive variazioni dell'orario adottato dovranno essere preventivamente comunicate al Comune.

Viale Omodeo n. 5 – 09092 Arborea

=====

3. Il Sindaco, in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo, può predisporre programmi di apertura per turno ai sensi dell'art. 33, comma 2 della L.R. n° 5/2006.

#### **Articolo 4** **Livelli minimi di assistenza all'utenza**

1. Previa concertazione nei periodi di maggiore afflusso turistico o in occasione di eventi e manifestazioni di particolare rilevanza, il comune, al fine di garantire idonei livelli di servizio, può stabilire programmi di apertura obbligatoria per turno.

### **ATTIVITÀ DI ALLIETAMENTO E INTRATTENIMENTO**

#### **Articolo 5** **Disposizioni generali**

1. Gli esercenti sono liberi di determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio, nel rispetto dei limiti e con le modalità di seguito indicate.
2. L'orario prescelto deve essere reso noto al pubblico e, se richiesto, comunicato anche agli effetti della attività di vigilanza e controllo.
4. Gli esercenti comunicano al Comune l'orario di apertura, i turni di apertura e chiusura e le loro variazioni.
5. Per eventuali esigenze di pubblico interesse e di salvaguardia dell'inquinamento acustico e ambientale, nonché di quiete e di riposo notturno delle persone, il Sindaco può disporre riduzioni degli orari anche per singoli esercizi e determinate attività anche temporanee, in relazione all'ubicazione degli esercizi o attività nel contesto territoriale del Comune, con particolare riguardo alle aree urbane ad alta densità abitativa e residenziale;
6. I titolari di pubblici esercizi possono, inoltre, effettuare allietamenti musicali senza ballo, in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, mediante l'utilizzo di impianti stereofonici e televisivi, juke-box, karaoke, esecuzioni musicali dal vivo, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento. In particolare, l'attività ordinaria di allietamento non è soggetta a ulteriore specifico adempimento, oltre a quelli inerenti l'impatto acustico, se possiede tutte le seguenti caratteristiche:
  - a) l'attività non è finalizzata ad attrarre clientela o pubblico in sé, in quanto ha carattere complementare rispetto all'attività prevalente di somministrazione già autorizzata;
  - b) l'attività è esercitata senza scopo di lucro diretto, in modo tale da non indurre gli avventori a frequentare il locale con lo scopo prevalente di fruire dell'allietamento stesso, e non è data pubblicità dell'evento al di fuori dell'esercizio stesso;
  - c) non è previsto il pagamento di alcun biglietto d'accesso o corrispettivo per fruire dell'allietamento;
  - d) il prezzo delle consumazioni non viene aumentato rispetto a quello ordinario;
  - e) l'assetto ordinario dei locali non viene modificato, mediante interventi strutturali o allestimenti destinati al trattenimento;
  - f) l'allietamento deve svolgersi soltanto in sale nelle quali il pubblico acceda per la consumazione;
  - g) non sono allestiti pedane, camerini, palchi o allestimenti scenici.
7. L'attività di allietamento è liberamente programmata dal titolare del pubblico esercizio, alle condizioni stabilite dai precedenti commi. Qualora l'allietamento consista in karaoke nonché esibizioni ed esecuzioni musicali dal vivo, il titolare dell'attività comunica al Comune, almeno cinque giorni prima dell'evento, la tipologia dell'allietamento, le giornate e l'orario di svolgimento dell'iniziativa. Al fine di garantire il rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento e per la tutela del pubblico interesse, il Comune può chiedere all'interessato integrazioni e/o precisazioni, nonché (specie in caso di contemporaneità con pubblici esercizi vicini) disporre il differimento o la modificazione delle modalità di svolgimento delle iniziative programmate.

8. E' considerata attività di trattenimento, soggetta all'autorizzazione prevista dagli articoli 68-69 e 80 del T.U.LL.P.S., l'attività posta in essere dal titolare di un pubblico esercizio di somministrazione, quando accompagnata anche da una sola delle seguenti condizioni:

- a) è emesso, al fine di consentire alla clientela l'accesso, un biglietto d'ingresso, tessera o simili;
- b) il prezzo delle consumazioni e di ogni altro servizio è aumentato rispetto a quello ordinariamente praticato;
- a) l'assetto ordinario dei locali è modificato, mediante interventi strutturali o allestimenti destinati all'evento, al fine di trasformarlo in un luogo di pubblico spettacolo;
- b) sono approntate pedane, camerini, soppalchi, allestimenti scenici o altro;
- c) è data pubblicità al trattenimento al di fuori dell'esercizio.

9. L'allietamento e il trattenimento presso i pubblici esercizi sono consentiti nei seguenti orari:

**a) apparecchi tv, juke-box, stereo, karaoke, esibizioni ed esecuzioni musicali dal vivo,**

**ALL'INTERNO DEI LOCALI:**

- per attività che non comportino emissioni superiori ai limiti stabiliti dalla legge, fino alla chiusura del locale, e comunque non oltre le **ore 01:00 per il centro abitato** e non oltre le **ore 2.30 per il litorale marino;**
- per attività per cui si prevede la possibilità di produzione di valori di emissione superiori a quelli di cui del D.P.C.M. del 01/03/1991 e ss.mm.ii., non oltre le **ore 24:00 nel centro abitato** e non oltre le **ore 2.00 per il litorale marino,** salvo il limite più restrittivo imposto dal Comune per la tutela di particolari situazioni.

Durante le attività di allietamento e trattenimento le porte e le finestre dei locali devono essere mantenute chiuse. In ogni caso, i suoni devono essere particolarmente moderati, tanto da non essere uditi all'esterno **dopo le ore 23:00 nel centro abitato** e dopo le **ore 01.00 nel litorale marino;**

b) apparecchi tv, juke-box, stereo, karaoke ed esibizioni musicali dal vivo, **ALL'APERTO:**

- da **OTTOBRE A MAGGIO,** nei giorni di **venerdì, sabato e prefestivi,** non oltre le **ore 24:00 nel centro abitato** e non oltre le **ore 02.00 nel litorale marino;**
- da **OTTOBRE A MAGGIO, nei restanti giorni,** non oltre le **ore 23:00 centro abitato e non oltre le ore 01.30 nel litorale marino;**
- da **GIUGNO A SETTEMBRE,** non oltre le **ore 01:00 nel centro abitato** e non oltre le **ore 02.30 nel litorale marino,** salvo il limite più restrittivo imposto dal Comune per la tutela di particolari situazioni;

10. Il Comune può concedere deroghe agli orari sopra indicati in caso di particolari eventi, ovvero nel caso di esercizi posti in località isolate nelle quali si dimostri l'inesistenza del rischio di disturbo alla quiete pubblica;

11. Sono esclusi dall'applicazione del comma precedente gli esercizi di prevalente trattenimento e svago, come individuati dal comma 1, lettera a) dell'art. 7 del Regolamento.

## **Articolo 6** **Deroghe generali e speciali**

1. **Discoteche, night club, sale da ballo ed esercizi similari** devono effettuare l'apertura della propria attività non prima delle **ore 18.00 e non oltre le ore 4.00.**

Viale Omodeo n. 5 – 09092 Arborea

=====

SUAP 0783/8033211-201 – Fax 0783/8033233 – e-mail [commercio@comunearborea.it](mailto:commercio@comunearborea.it) - sito: [www.comunearborea.it](http://www.comunearborea.it)

Cod. Fisc. 80004550952 – P. IVA 00357550953

2. E' data comunque agli esercenti la facoltà di posticipare l'orario di chiusura fino alle ore 5.00 nei giorni 24, 25, 26 e 31 dicembre, 1, 5 e 6 gennaio, 14 febbraio (San Valentino), ultimo di Carnevale e 31 ottobre (Halloween).
3. Al solo scopo di consentire l'evacuazione del pubblico, è concessa mezz'ora di comporto sull'orario di chiusura prescelto, nell'ambito di quello previsto dal presente articolo.

### **Articolo 7 Cinema e teatri**

1. L'attività cinematografica e/o teatrale viene svolta osservando i seguenti orari di fascia massima consentita:

a) **nei locali al chiuso:**

- dalle ore 9.00 alle ore 1.30 (tutti i giorni esclusi i venerdì, sabato e prefestivi)
- dalle ore 9.00 alle ore 3.00 (i venerdì, sabato e prefestivi)

b) **negli ambiti all'aperto:**

- dalle ore 21.00 alle ore 1.30

### **Articolo 8 Sale giochi e giochi leciti**

1. L'esercizio dell'attività di sala giochi e di giochi leciti nell'ambito di attività commerciali è consentito non prima delle ore 9.00 e non oltre le ore 24.00.

2. L'esercizio dell'attività di sala giochi posta all'interno di strutture di intrattenimento e svago e l'esercizio di giochi leciti all'interno delle strutture consentite osserva l'orario di apertura e chiusura di dette strutture.

### **Articolo 9 Manifestazioni all'aperto**

1. Gli orari di esercizio delle attività di trattenimento e svago svolte nell'ambito di manifestazioni varie all'aperto vengono fissati di volta in volta, in relazione alla tipologia della manifestazione, anche all'atto del rilascio della autorizzazione per la deroga ai rumori di cui al regolamento comunale per l'applicazione dei limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

### **DISPONE INOLTRE**

È fatto obbligo all'esercente di esporre, in modo ben visibile, il cartello indicante gli orari di apertura e di chiusura al pubblico.

In caso di accertate incompatibilità con lo svolgimento di altre attività e con il rispetto della quiete pubblica e privata e dell'ordine pubblico, il Sindaco può ordinare che venga effettuato un orario inferiore a quello massimo nonché se recidivo la sospensione dell'attività.

Ogni violazione delle presenti disposizioni sarà sanzionata a termini di legge.

**La presente ordinanza, che entra immediatamente in vigore, sostituisce ogni precedente disposizione in materia di orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con questa incompatibile.**

**Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza deve farsi riferimento alle norme vigenti.**

Ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del D. Lgs 18.08.2000, n° 267, il Sindaco, quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, con provvedimento contingibile ed urgente può modificare gli orari degli esercizi commerciali

Viale Omodeo n. 5 – 09092 Arborea

=====

SUAP 0783/8033211-201 – Fax 0783/8033233 – e-mail [commercio@comunearborea.it](mailto:commercio@comunearborea.it) - sito: [www.comunearborea.it](http://www.comunearborea.it)

Cod. Fisc. 80004550952 – P. IVA 00357550953

*Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica nei termini di legge e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 06/12/1971, n. 1034 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica nei termini di legge e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 24/11/1971, n. 1199.*

**Il Comando di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione e della vigilanza della presente ordinanza.**

*Dalla Residenza Municipale, 02 marzo 2009*

**IL SINDACO**  
*Cav. Giuseppe Costella*

=====  
Copia della presente Ordinanza viene affissa all'Albo dell'Ente e si trasmette in copia a:

- A tutti i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande del Comune di Arborea;
- Ufficio Polizia Municipale - Sede;
- Al Responsabile dello Sportello Unico - Sede
- Comando Stazione Carabinieri - Arborea;
- Ufficio Territoriale del Governo di Oristano;
- Questura di Oristano;

Viale Omodeo n. 5 – 09092 Arborea